

Disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)."

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività e le funzioni di competenza del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio Civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”.

2. all'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

“1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile. Restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle precedenti disposizioni”.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatte salve le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni che restano in capo al Genio Civile, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 9/1983, come modificate dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile.

Art. 3

Disposizioni finanziarie / Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).